

INPS

DETERMINAZIONE n. 180 del 22 DIC. 2015

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 22 DIC. 2015

OGGETTO: schema di convenzione fra l'INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto L'articolo unico, primo comma, della legge 4 giugno 1973, n. 311 dispone, tra l'altro, che l'INPS può essere autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle Associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

Visto L'articolo unico, secondo comma, della legge 4 giugno 1973, n. 311, che dispone che i rapporti tra l'Istituto e le Organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corretto adempimento dei compiti dell'Istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che

136

l'Istituto sia sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione;

Preso atto che le Associazioni sindacali interessate formulano apposita istanza all'Istituto che provvede ad inoltrarla al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale accerta la sussistenza o meno, in capo all'Associazione richiedente, dei requisiti prescritti, in caso positivo, autorizza l'Istituto a stipulare la convenzione;

Considerato che il nuovo schema convenzionale sarà inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a fine di garantire l'uniformità nella regolazione dei rapporti tra l'Istituto e le Associazioni stipulanti;

Considerato che sulla base della sopra citata disposizione di legge, l'Istituto procederà a sottoscrivere una convenzione con ciascuna Associazione richiedente, adottando il presente schema tipo determinato dall'Istituto, previa:

- autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che accerti il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- compilazione degli spazi in bianco di cui al testo che viene determinato.

Pertanto ai fini della stipula delle singole convenzioni verranno riempiti gli spazi in bianco inerenti a:

1. la costituzione delle parti stipulanti la convenzione;
2. il numero e la data di adozione della presente determinazione presidenziale;
3. la data e il numero di protocollo del provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approverà il testo convenzionale determinato;
4. la data e il numero di protocollo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attesti la natura dell'Associazione sindacale richiedente, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
5. la data e il numero di protocollo con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;
6. il numero e la data di adozione della determinazione che l'Istituto annualmente adotterà al fine di stabilire l'ammontare del rimborso spettante all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio, sulla base della contabilità analitica dell'anno precedente;

Considerata l'evoluzione del processo di telematizzazione dei servizi resi dall'Istituto che consente, senza pregiudizio per a cuna delle parti, di riversare esattamente gli importi delle quote associative;

Premesso che la riscossione dei contributi verrà effettuata dall'Istituto a favore delle Associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi per tutta la durata del rapporto;

Considerato che ciascuna Associazione sindacale dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nella misura stabilita annualmente dall'Istituto - sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente - con apposita determinazione presidenziale;

Atteso che la convenzione avrà validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo triennale, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'Associazione;

Atteso altresì che in mancanza di richiesta di rinnovo la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni;

Considerato che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Preso atto che l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Associazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione;

Valutato che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Considerato che è comunque fatta salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata;

Considerato che il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre e che qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio;

Precisato che l'Inps si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione;

Considerato che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene inderogabilmente nel rispetto della normativa concernente la "privacy" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'imputazione del rimborso spese - relativo alla riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro - farà capo al capitolo di entrata 1E1307004;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA


- di approvare lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e le Associazioni sindacali, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell'articolo unico della Legge 4 giugno 1973 n. 311;
- di trasmettere la presente determinazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti di cui dell'articolo unico della Legge 4 giugno 1973 n. 311, per l'approvazione.

Il Direttore centrale Organizzazione sottoscriverà le convenzioni di cui all'oggetto per conto dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore


CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E (.....), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- (INPS)

E

- ASSOCIAZIONE

(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");

VISTI

- la determinazione presidenziale dell'INPS n.in data
- il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale dell'INPS n.in data
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell'art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. n. data con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. in data con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, la Confederazione/Associazioneaffida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti alla Confederazione medesima e alle Associazioni ad essa aderenti sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine, l'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti in sede di prima imposizione o in occasione delle tariffazioni annuali conterrà, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota associativa dovuta e l'Associazione beneficiaria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dai contribuenti nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24.

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso

ARTICOLO 3

Determinazione della quota del contributo associativo

L'ammontare in misura fissa, anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui all'articolo 1 della presente convenzione è stabilito dall'Associazione e notificato all'INPS tramite procedura informatica.

Tale misura avrà decorrenza dal 1 gennaio e non potrà essere modificata nel corso dell'anno.

Le successive variazioni delle quote associative dovranno essere comunicate all'Istituto entro e non oltre il 31 dicembre, con le stesse modalità sopra indicate.

In caso di mancato invio entro la data prevista, si riterranno valide le quote dell'anno precedente. Entro il 31 gennaio l'INPS, tramite procedura informatica, metterà a disposizione dell'Associazione un prospetto riepilogativo dell'elenco delle quote associative risultanti dalle elaborazioni. Entro e non oltre il 7 febbraio le Associazioni, tramite procedura informatica, potranno modificare tale prospetto riepilogativo.

ARTICOLO 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'identificazione degli associati, di cui all'articolo 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

La delega sottoscritta dall'associato sarà autenticata dalla struttura territoriale dell'Associazione, con firma del responsabile e con timbro dell'Associazione medesima.

I nominativi e le firme del legale rappresentante dell'Associazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati, presso le Strutture territoriali INPS di competenza, a cura della struttura locale dell'Associazione, ovvero degli uffici centrali dell'Associazione stessa.

Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, l'Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS - tramite procedura informatica - che ne rilascerà ricevuta, i flussi contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell'anno stesso.

invierà all'INPS - tramite procedura informatica - i flussi di delega

I flussi telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell'Impresa, nonché:

- cognome e nome dell'associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP, sede dell'Impresa dell'associato;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.

Entro cinque giorni dal ricevimento dei flussi telematici, la Direzione Generale dell'INPS comunicherà all'Associazione i risultati dell'operazione di

abbinamento fornendo, nel contempo, un flusso telematico contenente i dati dei nominativi non abbinati.

L'Associazione presenterà inoltre alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta), e deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d'identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno stesso.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.

Nell'ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

L'INPS - Direzione Generale - provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali dell'Istituto, il contenuto dei flussi telematici, di cui al quarto comma, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'Istituto procede all'acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all'Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l'ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all'Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell'eventuale revoca della revoca l'INPS dà tempestiva comunicazione all'Associazione interessata.

ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS - Direzione Generale- **entro il 5 del mese successivo** al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alle Associazioni: **l'ammontare delle quote associative riscosse nel trimestre precedente al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali.** I pagamenti, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sono effettuati sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l'INPS fornirà all'Associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- **l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;**
- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione,
- ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.

ARTICOLO 7
Costi

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno con Determinazione presidenziale n. in data

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- | | |
|----------|---------|
| 1) | € |
| 2) | € |

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, alla ricezione della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8 ***Clausola di salvaguardia***

L'INPS è esonerato - e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.

L'Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 11 ***Revisioni e integrazioni***

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 12 ***Foro competente***

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13 ***Rinvio alla normativa vigente***

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

(INPS)

(ASSOCIAZIONE)

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (*Oggetto*), ARTICOLO 4 (*Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 7 (*Costi*), ARTICOLO 8 (*Clausola di salvaguardia*), ARTICOLO 9 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*),

ARTICOLO 10 (*Entrata in vigore, durata e recesso*), ARTICOLO 11(*Revisioni e integrazioni*) ARTICOLO 12 (*Foro competente*).

(ASSOCIAZIONE)